



# **COMUNE DI CASORATE PRIMO**

Provincia di Pavia

Via Dall'Orto 15

Tel. 02 / 905 195 219 - Fax 02 / 905 195 239

e-mail [tributi@comune.casorateprimo.pv.it](mailto:tributi@comune.casorateprimo.pv.it)

---

## **REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. -**

Approvato con deliberazione del C.C. n° 133 del 16/ 12/2002

Variazione con deliberazione del C.C. n° 15 del 31/ 3/2006

Variazione con deliberazione del C.C. n° 13 del 24/ 4/2007

# SOMMARIO

- 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- 2- SOGGETTI PASSIVI
- 3- AREE FABBRICABILI
- 4- TERRENI AGRICOLI
- 5- FABBRICATI
- 6- VERSAMENTI E RISCOSSIONE
- 7- ESENZIONI E DETRAZIONI
- 8- ESTENSIONE AGEVOLAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE
- 9- DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE
- 10- SANZIONI PER RITARDATA / OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE
- 11- AZIONE DI CONTROLLO – TERMINI DI DECADENZA
- 12- RIMBORSI
- 13- ATTIVITA' DI CONTROLLO
- 14- PERSONALE
- 15- APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE
- 16- INFORMAZIONE AL CONTRIBUENTE
- 17- CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE
- 18- CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI
- 19- TUTELA DELL'INTEGRITA' PATRIMONIALE
- 20- TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL  
CONTRIBUENTE.
- 21- ENTRATA IN VIGORE

## **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3 comma 149 della Legge 23/12/96 n. 662, dell'art. 50 della Legge 27/12/97 n. 449, degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel territorio del Comune di Casorate Primo PV di cui al decreto legislativo 30/12/92 n. 504 e successive modifiche.
2. Si intendono recepite e integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

## **Art. 2 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi ai fini dell'imposta sono quelli individuati dall'art. 3 del D.lgs 504/92, con le seguenti specifiche:
  - I. nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie pubbliche l'imposta e' dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione;
  - II. nel caso di assegnazione di alloggio a favore del socio di societa' cooperative a proprieta' divisa la veste di soggetto passivo decorre dalla data di assegnazione.

## **Art. 3 - AREE FABBRICABILI**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore. L'area su cui insiste un cantiere abusivo sarà assoggettata al tributo come area fabbricabile fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica.
2. I parametri e le fonti di riferimento utili per la valutazione del valore delle aree sono i seguenti:
  - I. indici di edificabilità;
  - II. destinazione funzionale;
  - III. posizione dell'immobile rispetto al tessuto urbano;
  - IV. rilevazione dei prezzi degli immobili OSMI Borsa Immobiliare;
  - V. Osservatorio dei valori immobiliari del Ministero delle Finanze.
3. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione.

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Settore Urbanistica predispone specifico provvedimento da sottoporre all'organo consiliare entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Comunque, in occasione di rilevanti modifiche dello Strumento Urbanistico Generale, determina per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili in modo tale da consentire al Servizio Tributi di non procedere ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
4. Qualora il contribuente abbia "DICHIARATO" il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 3 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo, salvo apposita valutazione da parte della Giunta Comunale su relazione redatta da parte dell'Ufficio Tecnico.
5. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 4 del presente articolo, qualora il soggetto passivo – nei due anni successivi e sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale – abbia "DICHIARATO" o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello "DICHIARATO" al fine dell'ICI, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.
6. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati agli interventi di recupero di cui all'art. 5 c. 6 del D.Lgs. 504/92.

## **Art. 4 - TERRENI AGRICOLI**

1. Non sono considerate aree fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 30/12/92 n. 504 quelle su cui persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali purché tali attività siano svolte direttamente dai proprietari e familiari conviventi, tutti regolarmente iscritti presso le liste SCAU per i contributi previdenziali e iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 legge 9 gennaio 1963, n.9, che conseguono dall'attività agricola almeno

l'80% del reddito complessivo lordo dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente, e che impieghino nei lavori agricoli annualmente, almeno numero 250 giornate lavorative.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente non si applicano in alcun caso ne' alle societa' di capitale ne' alle societa' di persone, quantunque svolgano attivita' agricola.

#### Art. 5 - FABBRICATI

1. Per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta in catasto.
2. Si considerano fabbricati fatiscenti, ai fini della fruizione della riduzione alla meta' dell'imposta prevista dall'art. 8<sup>1</sup> del D.Lgs. 504/92, quelli che presentino condizioni di degrado strutturale tali da pregiudicare l'agibilita' e l'utilizzo. Non costituisce, di per se', motivo di inagibilita' il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognature, ecc.).
3. Per beneficiare della riduzione di cui al precedente comma 2) il contribuente dovra' presentare una perizia giurata rilasciata da un tecnico che attesti "l'inagibilita' statica" dell'immobile oppure, in alternativa, apposita attestazione di non agibilita' igienico sanitaria rilasciata dalla ASL di competenza **entro il 31/12 dell'anno di competenza.**

**Tale perizia o attestazione si intende valida fino a modifica delle condizioni del fabbricato, riguardo detta variazione, dovra' essere informato il Servizio finanziario-tributi con presentazione di modello di Dichiarazione ICI, reperibile presso gli uffici comunali e da presentarsi entro i termini della dichiarazione dei redditi.**

4. Sono assoggettati all'imposta anche i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica (Ris. Min. finanze 6/6/94 n.p. 2/138).

#### Art. 6 - VERSAMENTI E RISCOSSIONE

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del *de cuius* da parte degli eredi, a nome della cooperativa edilizia da parte dei soci assegnatari, a nome del proprietario da parte dei titolari dei diritti reali purché l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare. In tale caso il versamento deve essere effettuato dagli eredi nei termini ordinari (1-16 giugno per l'acconto; 1-16 dicembre per il saldo se la scadenza e' un giorno festivo, si intende automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo seguente).
2. **I versamenti vanno effettuati considerando nella sommatoria gli importi espressi fino a 2 decimali di euro, con arrotondamento del solo importo complessivo all'euro per difetto, se la frazione e' inferiore a € 0,49, per eccesso, se superiore a detto importo (ai sensi comma 166 legge 296 27/12/2006).**
3. In dipendenza di cause di forza maggiore, disagi economico-sociali ovvero di altre situazioni particolari non imputabili direttamente al contribuente, il Comune autorizza differimenti dei termini per il pagamento non superiori ad un anno, nonche' rateizzazioni d'imposta non inferiori al mese, su istanza della parte e con provvedimento motivato.
4. In ogni caso il limite di importo per poter chiedere la rateizzazione e' fissato in € 1.000.=.
5. Tali situazioni dovranno essere valutate di volta in volta da parte dell'amministrazione sulla base di una istanza che evidenzia la ragione per la richiesta e nella quale siano indicati i dati relativi alla situazione socio-economica del contribuente.
6. L'istanza dovra' essere presentata entro i 30 gg precedenti la scadenza del versamento.
7. Gli importi non versati nel termine di **60 giorni**, fatto salvo il termine previsto in caso di rateazione di cui al precedente comma 3 art 6, sono soggetti a riscossione coattiva a mezzo ruolo secondo il Dpr 29 settembre 1973 n. 602 e successive modifiche **oppure mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 se svolta in proprio dal Comune o affidata ai soggetti menzionati alla lettera b, comma 4 D. Lgs. 15/10/1997 n. 446.**
8. **Le spese sostenute per l'espletamento della procedura coattiva di recupero sono addebitate all'utente soggetto alla procedura stessa.**

9. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre **del terzo** anno dalla notifica dell'avviso, tenendo in considerazione un eventuale differimento di termini a seguito di sospensione.
10. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il contribuente decadrà dal beneficio accordatogli e dovrà provvedere al pagamento del debito complessivo di tutte le rate rimanenti entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
11. Secondo la potestà regolamentare conferita ai sensi d.lgs 446/97, si stabilisce che, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite concessionario della riscossione, si possa prevedere la possibilità di utilizzo del conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o quello bancario direttamente intestato alla tesoreria medesima nonché il pagamento tramite il sistema bancario, previo accordo con il Funzionario Responsabile del tributo.

## **ART. 7 - ESENZIONI E DETRAZIONI**

### **Esenzione fabbricati non destinati a compiti istituzionali**

1. **Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, si considerano esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti e dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.**

### **Esenzione enti non commerciali**

2. **Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 446/1997, si dispone che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti indicati all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) spetta esclusivamente per i fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.**
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs 504/92 e dall'art. 5<sup>2</sup> del presente regolamento, in materia di riduzioni e detrazioni di imposta, sono stabilite ulteriori detrazioni per l'abitazione principale per determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale, come concesso dal comma 3 dell'art 8 del citato dlgs.
4. La quantificazione di tali ulteriori detrazioni, gli scaglioni di reddito e gli altri valori relativi all'unità immobiliare utili ai fini del riconoscimento dell'ulteriore detrazione, sono fissati annualmente con delibera di Giunta Comunale e con decorrenza dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, purché approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio medesimo.
5. Agli alloggi regolarmente locati con contratto sociale sulla base delle convenzioni di cui all'art. 2<sup>3 e 4</sup> della legge nr. 431 del 9/12/98 e assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, e' applicabile l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale; sono inoltre estese a tali contratti sociali le ulteriori detrazioni previste dal presente articolo.
6. Per avvalersi dell'ulteriore detrazione, i contribuenti dovranno dichiarare **attraverso la certificazione ISEE, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno a cui si riferisce il versamento**, la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla delibera di Giunta Comunale, allegando copia del contratto di locazione o assegnazione dell'alloggio. L'autocertificazione avrà validità annuale e, qualora continuino a sussistere i requisiti per godere dell'agevolazione, i contribuenti dovranno produrre una successiva dichiarazione.

## **Art. 8 - ESTENSIONE AGEVOLAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Sono equiparate ad abitazione principale le pertinenze (box, garage, cantina, soffitta) anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, anche in quota percentuale:
  - sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento della pertinenza, anche in quota percentuale
  - la pertinenza sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

- 2) L'agevolazione si concretizza, oltreche' nell'applicazione dell'aliquota piu' favorevole (prima casa), nella facolta' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
- 3) L'assimilazione della pertinenza ad abitazione principale ai fini delle agevolazioni di cui al presente articolo puo' essere fatta valere limitatamente ad un numero complessivo di due unita' immobiliari per le seguenti tipologie: immobili distintamente iscritti a catasto nella categoria C/6, C/2, C/7.
- 4) Sono altresì equiparate ad abitazione principale e quindi soggette ad aliquota ridotta (le detrazioni sono escluse):
  - L'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado di parentela e da questi utilizzata come abitazione principale.
  - L'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 5) Il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione d'imposta nei casi indicati al precedente comma, anche mediante dichiarazione sostitutiva ove vengano indicati gli estremi degli atti e gli uffici competenti al rilascio dei medesimi, onde consentire le eventuali verifiche da parte del Comune.

#### **Art. 9 - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE**

1. **Ai sensi comma 53 art 37 d.lgs 223 4/7/06 (L. 248 4/8/06) viene abrogato l'obbligo di comunicazione applicato secondo il D.lgs 446/97 art 59 lett.I)**
2. **Ai sensi del comma 174 L. finanziaria 2007, resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imponibile dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (adempimento unico art 3-bis d.lgs n 463 del 18/12/1997, modello unico informatico).**
3. **L'applicabilita' del comma 2. e' comunque subordinata all'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio attestante l'effettiva operativita' del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali.**
4. **La dichiarazione di variazione eventualmente presentata ha effetto per gli anni successivi sempreche' non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.**
5. **La dichiarazione di variazione ICI verra' presentata utilizzando i modelli di dichiarazione approvati dal Ministero delle Finanze.**
6. **I termini di presentazione sono determinati dal Ministero delle Finanze annualmente con riferimento al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.**

#### **Art. 10 - SANZIONI PER RITARDATA / OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE**

Sono recepite le norme regolanti il principio del favor rei ed il sistema sanzionatorio di cui ai D.lgs 471/472/473 del 18/12/1997.

Si applicheranno alla ritardata od omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art 9 le sanzioni conseguenti.

#### **ART. 11 - AZIONE DI CONTROLLO - TERMINI DI DECADENZA**

1. **Ai sensi comma 161 D.lgs 296 27/12/2006, si stabilisce che i provvedimenti di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento nonche' gli accertamenti d'ufficio debbano essere notificati al contribuente entro 31 dicembre del 5°(quinto) a nno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.**

#### **Art 12 – RIMBORSI**

1. **I rimborsi verranno effettuati a seguito di istanza dettagliata dell'interessato entro il termine di cinque (5) anni dalla data del versamento o dal momento in cui si accerti il diritto alla restituzione di somme versate in eccesso. (comma 164 legge 296 27/12/2006)**

#### **Art. 13 – ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. La Giunta Comunale definisce le priorit  secondo le quali dovranno essere svolte le operazioni di accertamento secondo criteri selettivi nell'ambito di categorie catastali, di zone censuarie, di abitazioni principali o di abitazioni secondarie, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ed accertatrice.
2. Non si d  luogo a rimborso, liquidazione o accertamento qualora l'importo complessivo da rimborsare o recuperare completo di eventuali sanzioni e/o interessi per ciascuna annualit  d'imposta risulti inferiore a € 10,00 sommando tutte le annualit  accertate.
3. Non si d  luogo a iscrizione a ruolo coattivo d'imposta, sanzioni ed interessi, qualora l'importo complessivo da introitare per ciascuna annualit  d'imposta risulti inferiore a €16,53. (art. 12b DPR 29/09/1973 n. 602).
4. **Sulle somme dovute per accertamento d'imposta, nei casi di ravvedimento e rateizzazione ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento si applicano gli interessi moratori nella misura e con riferimento al valore dell'interesse legale annuo maggiorato di tre (3) punti percentuali. (comma 167 D.lgs 296 27/12/2006).**
5. Il Comune per la propria azione impositrice si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti con D.lgs nr. 218 del 19/6/97.

#### **Art. 14 – PERSONALE**

1. Sono attribuiti, ai fini del potenziamento delle attivita' di controllo dell'imposta ai sensi dell'art. 59 lettera P del D.lgs 446 del 15/12/97, compensi incentivanti alla produttivit  al personale addetto che collabori, anche in dipendenza di particolari programmi o progetti straordinari, al recupero degli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi.
2. A tal fine dovr  essere istituito un fondo interno per finanziare i compensi incentivanti, quantificato nella misura percentuale del 10% massima sugli importi effettivamente incassati a seguito di attivita' di accertamento o riscossione, purch  non contestati in sede giurisdizionale in base ad apposita relazione del Responsabile del servizio finanziario attestante l'avvenuto regolare svolgimento dei programmi o progetti di cui al comma 1 e la quantificazione delle somme effettivamente riscosse, applicando a tal fine i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 15 - Applicazione dei principi dello statuto del contribuente**

1. **Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, di seguito riportati.**

#### **Art. 16 - Informazione del contribuente**

1. **Ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.**
2. **L'Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, in maniera tempestiva e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonch  ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.**

#### **Art. 17 - Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. **A norma dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalit  idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.**

L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

#### **Art. 18 – CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI**

1. Secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento; dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta (60) giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

#### **Art. 19 - Tutela dell'integrità patrimoniale**

1. In base alle previsioni dell'art. 8, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligazione tributaria, può essere estinta anche per compensazione, si definisce la compensazione dei debiti e crediti tributari, previa istanza dettagliata e conseguente accoglimento da parte del Responsabile del Tributo.
2. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
3. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

#### **Art. 20 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente**

1. A norma dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 i rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

#### **Art. 21 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con decorrenza 1° gennaio 2007.
2. Per tutto quanto non normato dal presente regolamento si applicheranno le disposizioni di legge vigenti.